LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 83)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro (GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1953

Aumento del fondo assegnato alla Discoteca di Stato.

Onorevoli Senatori. — La Discoteca di Stato — già istituita come servizio del Ministero della pubblica istruzione (regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 81), poi trasferita all'ex Ministero della cultura popolare, con legge 2 febbraio 1939, n. 467 — è passata, dopo la guerra, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Trattasi di un ufficio che, oltre a provvedere alla custodia ed alla conservazione di un importante patrimonio tecnico-storico-artistico di pertinenza statale — in parte danneggiato a causa dei noti eventi bellici — persegue scopi educativi e culturali mediante la raccolta, la diffusione e la conservazione della viva voce di cittadini italiani che in tutti i campi abbiano illustrato la Patria.

I mezzi di funzionamento della Discoteca vengono attinti ad apposito stanziamento nel bilancio dello Stato, che — determinato dalla citata legge 2 febbraio 1939, n. 467, nella somma di lire 250.000 annue — fu successivamente aumentato a lire 1.500.000 con decreto-legge 11 novembre 1946, n. 354.

Considerato che dal 1946 ad oggi il potere d'acquisto della moneta si è ulteriormente ridotto, mentre gli scopi educativi e culturali della Discoteca di Stato si sono accresciuti in relazione al maggior progresso tecnico raggiunto nel campo delle pubblicazioni fonografiche, il cennato fondo di lire 1.500.000 si è manifestato del tutto insufficiente.

Si è rilevata di conseguenza la necessità di aumentare il predetto stanziamento in misura adeguata agli scopi che la Discoteca di Stato è chiamata a perseguire; tuttavia, avuto riguardo alle attuali condizioni del Bilancio, si è ritenuto di stabilire il contributo annuo nella cifra di cinque milioni, che rappresenta un aumento di venti volte rispetto al fondo anteguerra (lire 250.000).

A ciò provvede l'unito disegno di legge, indicando anche i mezzi di copertura della spesa, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 354, per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annua di lire 5.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2.

L'onere di lire 3.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fronteggiato per l'esercizio 1953-54 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.